

## ABSTRACT

### **LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO PER GLI ENTI AVENTI SEDE ALL'ESTERO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001: PROFILI COMPARATIVI**

L'elaborato ha avuto l'intento di trovare una risposta all'annoso problema relativo alla possibilità di applicare il d.lgs. n. 231 del 2001 agli enti con sede all'estero ma operanti in Italia. L'intento è sorto perché le persone giuridiche che operano nella società globalizzata conoscono movimenti espansivi che le collocano oltre le matrici nazionali, per intercettare nuove occasioni di business a seguito di valutazioni strategiche di convenienza economica, socio-politica e normativa.

Rispetto al versante normativo, un impatto sensibile sulle scelte delle multinazionali è stato determinato dallo sviluppo del diritto dell'Unione europea, che ha favorito la creazione di un mercato unico interno volto alla piena e libera circolazione di merci, persone e servizi.

Ed è proprio all'interno di questo nuovo contesto sociale ed economico, che il d.lgs. n. 231 del 2001 ha rappresentato una svolta normativa non priva di incognite per le società straniere che intendano investire e operare in Italia.

Il principale punto di debolezza della disciplina in esame riguarda la mancanza di una disposizione chiara e precisa rispetto alla possibilità di estendere la disciplina nazionale anche ad enti aventi sede all'estero, ma operanti in Italia.

L'unico dato certo è l'art. 4, che prevede l'estensione della disciplina alle persone giuridiche italiane operanti all'estero, ma nulla dice sulla situazione inversa.

La dottrina si è sostanzialmente divisa in due correnti: una prima a favore dell'estensione della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, anche alle persone giuridiche estere operanti in Italia; una seconda nettamente contraria.

La prima posizione pone a fondamento della propria prospettiva l'accento sul luogo di commissione del reato presupposto (che sarebbe per l'appunto l'Italia) per rendere applicabile la disciplina anche ad enti esteri. Tale visione troverebbe la propria conferma all'interno dell'art. 36 del d.lgs., il quale prevede che ad essere competente per l'illecito "amministrativo" sia il giudice penale competente per il reato presupposto. Tra gli altri riferimenti normativi citati a supporto della tesi in esame, si ritrovano gli artt. 6 e 7 del nostro Codice penale o ancora l'art. 97 *bis* comma quinto del T.U.B., il quale estende la disciplina nazionale anche alle banche estere operanti in Italia. L'obiettivo perseguito dai sostenitori della tesi "estensiva" è di evitare una netta discriminazione tra enti nazionali, che sarebbero gravati da una serie di oneri dettati dalla normativa, e gli enti esteri che si ritroverebbero a operare in Italia godendo di un apprezzabile vantaggio competitivo a seguito di una sorta di dumping normativo.

Sul versante opposto si trova invece chi si oppone all'estensione normativa sia per ragioni di stretta legalità, sia argomentando sull'autonomia dell'illecito "amministrativo" rispetto al reato presupposto, così come previsto dall'art. 8 del medesimo decreto. Viene accordato rilievo alla colpa di organizzazione, e quindi al difetto organizzativo, la cui sussistenza all'estero sottrarrebbe la competenza del giudice italiano per l'illecito "amministrativo" realizzato dalla società, mantenendola invece per il reato presupposto commesso dalla persona fisica.

Quanto alla giurisprudenza nazionale, essa sembra essersi convinta dell'estensione della disciplina anche nei confronti degli enti con sede all'estero: fin dalle prime sentenze – si v. Tribunale di Milano del 2004 – per arrivare alla pronuncia della Corte di cassazione, relativa alla triste vicenda del disastro ferroviario di Viareggio, con la quale si è avuta la conferma dell'allargamento della responsabilità 231 agli enti stranieri. Inoltre, all'interno dell'elaborato si è deciso di porre a confronto il comportamento della giurisprudenza nazionale rispetto a due note vicende giudiziarie. Da una parte si è analizzata la giurisprudenza circa il disastro ferroviario di Viareggio, per la quale, rilevante ai fini di attrarre la giurisdizione italiana su tali fatti, l'attenzione veniva focalizzata sul luogo di commissione del reato presupposto. Mentre nella seconda vicenda giudiziaria, riguardante la società Bonatti S.p.a. per fatti accaduti in Libia, il focus veniva fatto ricadere, non sul luogo di commissione del reato presupposto, ma sul luogo ove era presente la sede principale dell'ente; quasi con un'insita volontà di "universalizzare" il diritto penale nazionale.

L'elaborato poi si è prefissato l'obiettivo ulteriore di esaminare l'atteggiamento legislativo di Francia, Regno Unito e Spagna rispetto all'argomento.

Si è analizzato un ordinamento spagnolo dove la responsabilità è di tipo penale, nel quale si nota anche lì una spinta ad estendere i confini della propria giurisdizione, operata dalla giurisprudenza interna. O ancora un sistema francese nel quale il modello organizzativo è obbligatorio, ed è in vigore la *Loi Sapin II* che ha ampliato il catalogo dei reati ascrivibili all'ente e dove anche lì è presente la tendenza di espansione della propria giurisdizione operata sempre dalle Corti interne.

Ma da questi ordinamenti si è visto anche come si possano prendere spunti per cercare di trarne delle indicazioni *de iure condendo*: ne è un esempio l'ordinamento del Regno Unito, dal quale si può raccogliere l'idea di prevedere linee guida nazionali (c.d. *Quick Start Guide*) che agevolerebbero la stesura dei modelli organizzativi anche per gli enti esteri, o ancora si potrebbe valorizzare l'idea di prevedere delle procedure di *self reporting* che aiuterebbero le persone giuridiche estere – ma anche italiane – ad andare esenti da responsabilità ove vi fosse una reale collaborazione con le autorità giudiziarie.

Ciò che emerge ormai in maniera quasi lapalissiana è che ormai non si possa più lasciare in mano alla sola giurisprudenza una questione di tale portata, ma che invece sia necessario un intervento chiaro del legislatore nazionale, se non meglio di quello dell'Unione europea.